



**Comune
di Pavone Canavese**

VERBALE DI GARA DEL RUP N. 2

**APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DIPENDENTI COMUNALI,
CENTRO ESTIVO E ALTRE UTENZE - PERIODO SETTEMBRE 2020 – AGOSTO 2021**

CIG: 8383913FC

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 9,30, nella sede del Comune di Pavone Canavese, la sig.ra Maura Raise, RUP della gara in oggetto

Con riferimento alla gara indicata in oggetto;

Richiamato il verbale della Commissione di Gara n. 3 del 9 settembre 2020 e la graduatoria ivi contenuta.

Preso atto che l'offerta presentata dalla Società G.M.I. Servizi s.r.l. – Via Roma, n. 305 – Torino, prima classificata, è risultata anomala secondo quanto previsto all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Richiamata la nota – prot.n. 9748 del 10/09/2020 – di avvio del procedimento per la verifica di congruità ai sensi degli artt. 95 comma 10 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale alla società G.M.I. Servizi s.r.l. è stato richiesto di fornire le giustificazioni di cui al comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 assegnando un termine perentorio di quindici giorni.

Vista la documentazione prodotta a questo Comune e acquisita in data 18/09/2020 prot.n. da parte della società G.M.I. Servizi s.r.l., che comprende:

- Relazione esplicativa dei prezzi applicati alla manodopera corredata delle tabelle dei costi orari della manodopera stessa;
- Analisi di tutti i prezzi unitari riferiti alle voci di costo che concorrono a determinare l'importo offerto: materie prime, gestione, servizi vari;
- Dettaglio dei costi per migliorie attrezzature e refettori;

Richiamata inoltre la nota prot.n. 10211 del 21/09/2020 di richiesta integrazione delle giustificazioni presentate dalla suddetta Società e le precisazioni pervenute con nota 10264 del 23/09/2020;

Considerato che:

- La verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- L'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- Il D.Lgs. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- La verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- Il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni adottate dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquistata al

procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo (Cons. Stato, Sez. V, 22/2/2011 n. 1090).

Esaminata la documentazione e rilevato che:

- i costi orari medi della manodopera sono conformi ai costi previsti dalle tabelle approvate con D.D. n. 44 del 27/06/2019 – ultimo aggiornamento febbraio 2020 e sono relativi al contratto a tempo indeterminato.
- il valore della manodopera risulta congruo alle caratteristiche del servizio;
- il dettaglio dei costi proposti dalla Società G.M.I. Servizi s.r.l. relativo alle materie prime, alla gestione del servizio, ai costi sulla sicurezza e ai servizi vari risultano congrue a quanto previsto nel progetto tecnico dalla stessa proposto e al Capitolato Speciale d'Appalto;
- i costi delle migliorie sulle attrezzature e sulla cucina e sui refettori risultano analitici e corrispondenti alla proposta progettuale presentata.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritenuta la documentazione chiara ed esaustiva, dichiara concluso il procedimento di verifica della congruità dell'offerta e del costo indicato della manodopera ed esprime e del costo indicato della manodopera ed esprime parere positivo ritenendo non anomala, congrua e valida l'offerta economica presentata dall'operatore economico primo classificato, Società G.M.I. Servizi s.r.l. di Torino.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL RUP
Maura Raise



